

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 15 dicembre 2020, n. 376

**ID AIA 1559 - Aggiornamento per modifica non sostanziale della Determina A.I.A. n.46 del 13.08.2012. e D.D. di riesame n. 41 del 16/07/2013 per l'installazione sita in Statte di smaltimento RSU "Città di Taranto" del Gestore AMIU S.p.a.**

## Il Dirigente del Servizio AIA/RIR

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l'art. 18 del D. lgs. 196/03 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio industriale" mentre l'Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni ambientali" e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Vista** la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all'ing. Maria Carmela Bruno l'incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.

**Visti inoltre:**

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;
- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- la Legge Regionale 18/2012 e s.m.i.;
- il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.
- la DGR 36 del 12 gennaio 2018 “Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell’articolo 10 comma 3.”

**Vista** la relazione del Servizio espletata dall’ Ing. Stefania Melis, così formulata:

#### *RELAZIONE DEL SERVIZIO AIA/RIR*

Il procedimento viene sinteticamente così ricostruito:

L’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 13 agosto 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia e successiva D.D. n.41 del 16/07/2013.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA per la quale il Gestore presentava, con nota acquisita al prot. n. 15693 e n. 15694 del 18/12/2019, la comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità. **La modifica consiste nell’utilizzo del deferrizzatore, presente all’interno dell’impianto, per il trattamento delle ceneri pesanti (codice CER 190112) provenienti anche da impianti terzi e non già soltanto per il trattamento delle ceneri pesanti prodotte dalla linea interna di incenerimento, attualmente non in uso.**

Con nota prot. n. 15906 del 23/12/2019 il Servizio AIA/RIR comunicava al Gestore di procedere con la valutazione del profilo di compatibilità ambientale, tanto al fine di conoscere, all’interno dei termini procedurali previsti dall’art. 29-nonies del TUA, l’eventuale assoggettamento della modifica alla disciplina VIA.

Con nota prot. n. 545 del 16/01/2020 ed acquisita ala nostro prot. n. 829 del 17/01/2020, il Gestore inviava il proprio riscontro chiedendo un incontro al fine di chiarire eventuali aspetti tecnici riguardanti la questione.

Con nota prot. n. 9062 del 28/07/2020 il Servizio AIA/RIR confermava tale incontro, rimandato a causa della situazione emergenziale, per il giorno 03/09/2020.

Con nota prot. n. 10342 del 04/09/2020 si trasmetteva il verbale del tavolo tecnico durante il quale, in sintesi, AMIU SPA dichiarava che avrebbe presentato istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co.9 del TUA al competente servizio, per definire il profilo di compatibilità ambientale.

Con nota prot. n. 11835 e nota prot. n. 11836 del 07/10/2020, il Gestore procedeva con l'istanza di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co.9 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Con nota prot. n. 12954 del 27/10/2020, il Servizio AIA/RIR avviava il procedimento, fornendo le informazioni di cui agli artt. 7 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i..

Con nota prot. n. 11835 e n. 11836 del 07/10/2020 il Gestore presentava al competente Servizio VIA-VINCA la richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 12124 del 13/10/2020 il Servizio AIA/RIR chiedeva al Gestore il pagamento della tariffa AIA spettante prevista dalla DGR 36/2018 e la trasmissione della ricevuta di versamento.

Con nota prot. n. 12545 del 20/10/2020 il Gestore inviava l'evidenza del pagamento della tariffa istruttoria calcolata nei termini previsti dalla DGR 36/2018.

Con nota n. 14495 del 17/11/2020, il Servizio Via Vinca notificava la D.D. n. 339 del 13/11/2020 avente per **OGGETTO: "D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. – Procedura ex art. 6, comma 9 relativa alle modifiche progettuali di cui all'istanza del 06.10.2020, acquisita al prot. n. AOO\_089\_11835 del 07.10.2020. Impianto integrato smaltimento RSU "Città di Taranto" – Trattamento nell'impianto di deferrizzazione di ceneri provenienti da altri impianti. Gestore: AMIU - Taranto S.p.a."** secondo cui la proposta/modifica progettuale era da ritenersi non sostanziale ai fini VIA, escludendo potenziali impatti negativi e significativi sulle matrici ambientali e, pertanto, da **non assoggettare** alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA, di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.,

Dalla documentazione rinvenuta in atti e pubblicata sul portale istituzionale di questa Sezione, si evince, sinteticamente, quanto segue.

La modifica proposta dal Gestore ha come oggetto la possibilità di trattare nell'impianto di deferrizzazione le ceneri pesanti (codici CER 19 01 12) prodotte anche presso impianti terzi e non soltanto quelle prodotte dall'impianto di incenerimento dei rifiuti che attualmente risulta non attivo.

**Tale modifica è necessaria poiché la realizzazione della linea di deferrizzazione è stata finanziata con fondi CIPE per cui la messa in esercizio è condizione indispensabile per concludere tale procedura da parte del competente ufficio regionale, Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche e per evitare dunque la revoca del finanziamento**

L'impianto autorizzato con DD n. 46/2013 e DD n. 41/2013 prevedeva che le ceneri pesanti derivanti dal processo di termovalorizzazione arrivassero nel capannone in cui è presente il deferrizzatore direttamente con un nastro trasportatore in quota.

A seguito della modifica proposta, invece, le ceneri pesanti arriveranno per mezzo di autocarri che scaricheranno il carico all'interno dello stesso capannone, lasciando inattivo il nastro precedentemente utilizzato, senza determinare pertanto modifiche al layout, al ciclo produttivo ed allo scenario emissivo autorizzato. Il numero di autocarri previsti in ingresso all'impianto è pari 3 autocarri al giorno con carico di 25 t ciascuno.

Come si rileva dalla documentazione tecnica, l'area del capannone utilizzata per lo stoccaggio delle ceneri

pesanti ha dimensioni utili pari a 20 x 10 m, per una superficie totale di 200 mq. Una volta depositate le ceneri nella zona di accettazione avviene una fase di maturazione che può durare anche diversi giorni.

Pertanto, l'ingresso presso l'impianto delle ceneri pesanti, con un peso specifico pari 1 t/mc, è stimato in 75 t/giorno. Tale attività è classificabile come R13 ai sensi dell'Allegato C alla parte II del D.Lgs n. 152/2006, con capacità di stoccaggio pari a 225 mc, con altezza del cumulo pari a 1,5 m e un tasso di occupazione del 75% dell'intera area di stoccaggio.

Le uniche emissioni previste sono quelle indirette dovute al traffico veicolare dei mezzi che trasporteranno le ceneri pesanti dall'esterno, le quali però risultano compensate *"dalle mancate emissioni dell'attiguo inceneritore (allo stato non attivo) e dal mancato traffico veicolare verso l'inceneritore con volumi di traffico ben maggiori di quelli delle sole ceneri, con conseguente riduzione/assenza delle relative emissioni in atmosfera. ..."* così come riportato nella DD n.339 del 13/11/2020 del Servizio VIA/VINCA.

Il Gestore, inoltre, nell'aggiornamento della documentazione, in uscita dalla linea di deferrizzazione prevedeva i seguenti codici CER in aggiunta all'elenco non esaustivo del PMeC allegato alla DD 46/2012:

19 12 12 – altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (scorie deferrizzate)

19 12 02 – metalli ferrosi

19 12 03 – metalli non ferrosi.

#### **Valutazioni in merito alla sostanzialità o non sostanzialità degli interventi**

Premesso che:

- il D.Lgs.152/2006 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 152/2006 all'art.29-*nonies* comma 1 *"Modifica degli impianti o variazione del gestore"* stabilisce che *"Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate."*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione della modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e smi e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

PERTANTO, si rileva che la modifica proposta dal Gestore può ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non comporta aumento della potenzialità autorizzata, nè l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- il ciclo produttivo, così come autorizzato, rimane invariato;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato;
- non prevede significative modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici.

In conclusione, sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone:

- l'adozione del provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale della DD n. 46/2012

e DD 41/2013, per quanto riguarda la provenienza da impianti terzi delle ceneri (codice CER 190112) da trattare nell'impianto di deferrizzazione, autorizzato già ad operare il trattamento delle ceneri prodotte nello stesso impianto.

- l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico AIA con l'inserimento delle parti evidenziate in rosso:

- pag 20 di 50:

***"7.6 Impianto di deferrizzazione***

*I residui solidi di combustione, ceneri pesanti, dovranno essere avviati all' impianto di deferrizzazione, ... .*

*L'impianto di deferrizzazione può essere alimentato anche con ceneri prodotte da impianti terzi ed introdotti all'interno del capannone tramite autocarri.*

*.."*

- pag 22 di 50

***" 8 GESTIONE RIFIUTI***

***8.1 Operazioni Autorizzate***

Tipologia Rifiuti	Attività	Operazione Autorizzata D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	Capacità Massima Autorizzata (tonn)	Potenzialità Massima Giornaliera (tonn/g)	Potenzialità Massima Annua (tonn/a)
<b>Elenco A</b>	Deposito preliminare	D15	2000	/	/
	Incenerimento a terra	D10	/	200	73.000
<b>Elenco B</b>	Messa in riserva	R13	150	/	/
	Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi	R3	/	50	15.500
<b>Ceneri Pesanti</b>	<b>Messa in riserva</b>	<b>R13</b>	<b>225</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
	Deferrizzazione per separazione rifiuto metallico	R12	/	/	23.700

- Pag. 25 di 50

***"Deferrizzazione per separazione della frazione metallica (R13/ R12)***

*Di seguito sono riportati i codici CER autorizzati in ingresso alla linea di deferrizzazione*

19	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111

*Con la sigla R13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti*

*da R1 a R12 si identifica lo stoccaggio delle ceneri nell'area di pertinenza con capacità massima autorizzata 225 t.*

*L'operazione di deferrizzazione presentata viene codificata con la sigla R12 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in quanto consistente nella separazione della frazione metallica con conseguente produzione di rifiuto metallico e non materia prima secondaria (end of waste) ai sensi del DM 05/12/1998 e REG. COM. 333/2011."*

- L'inserimento della prescrizione relativa alle garanzie finanziarie:
  - L'efficacia della presente determina, per la parte relativa alla modifica, è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie da parte del Gestore ed alla successiva presa d'atto da parte di questa Autorità Competente;
- l'inserimento delle nuove ulteriori prescrizioni relative alla modifica:
  - 1- identificare in modo chiaro con apposita segnaletica e cartellonistica l'area dedicata allo stoccaggio delle ceneri;
  - 2- nella suddetta area si dovrà rispettare la capacità massima autorizzata e limitando le altezze di abbancamento a 3 metri per garantirne la stabilità ai fini della sicurezza;
  - 3- assicurare adeguata e regolare manutenzione dell'area di stoccaggio e maturazione ceneri, dei mezzi d'opera e dell'impianto di deferrizzazione;
  - 4- la viabilità e la relativa segnaletica all'interno del capannone sia adeguatamente mantenuta e la circolazione opportunamente regolamentata;
  - 5- gli accessi all' area di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
  - 6- Le ceneri da trattare devono essere stoccate separatamente dai rifiuti prodotti e destinati ad ulteriori operazioni di recupero/smaltimento;
  - 7- la movimentazione e lo stoccaggio delle ceneri siano effettuati in condizioni di sicurezza, evitando:
    - a) la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
    - b) l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
    - c) per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
    - d) di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
    - e) il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
    - f) ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
  - 8- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto deve essere verificata l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
    - sia acquisito il relativo formulario di identificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, qualora previsto dalla legislazione vigente;
    - in ingresso all'impianto devono essere accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
    - deve essere comunicato, ad ARPA Puglia e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, l'eventuale

respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;

- 9- i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 e smi;

Tutto quanto sopra esposto, si sottopone al Dirigente del Servizio per il provvedimento di competenza che riterrà più opportuno adottare.

Funzionario AIA  
Ing. Stefania Melis

Si conferma che lo schema di provvedimento, sotto il profilo tecnico e prescrittivo, ha una formulazione coerente con gli analoghi provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale ordinariamente adottati dal Servizio.

PO COORDINAMENTO AIA  
Ing. Paolo Francesco Garofoli

#### **VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

##### **Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi**

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

#### **Il Dirigente del Servizio AIA/RIR**

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta e

- attesa la caratteristica della modifica AIA proposta in ottemperanza all'obbligo di mettere in esercizio l'impianto di deferrizzazione in quanto oggetto di finanziamento CIPE e dunque necessaria per evitarne la revoca;
- in considerazione della **Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del D. Lgs.152/2006 del Servizio Via Vinca** rilasciata con D.D. n. n. 339 del 13/11/2020 con cui si riteneva che l'intervento **non fosse da assoggettare** alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA e/o VIA.

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare e qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica che ha come oggetto la possibilità di trattare all'interno dell'impianto ceneri (codici CER 19 01 12) prodotte anche presso impianti terzi e non soltanto quelle prodotte all'interno dell'impianto, come già previsto nella DD AIA 46/2012;
2. di aggiornare l'Allegato Tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale come descritto nella relazione istruttoria;

3. che il Gestore dovrà rispettare e mettere in atto le nuove prescrizioni, come da relazione istruttoria;
4. che l'istruttoria del presente provvedimento è stata espletata esclusivamente in relazione alla modifica oggetto di comunicazione da parte del Gestore;
5. che il Gestore deve rispettare tutte le prescrizioni impartite con Determina A.I.A. n.46 del 13.08.2012. e D.D. di riesame n. 41 del 16/07/2013, che si intendono qui integralmente riportate;
6. di prendere atto dell'aggiornamento del PMeC - Rev. 09 Data: DICEMBRE/2019 la cui definitiva approvazione, ferma restando la qualifica di modifica non sostanziale, è demandata ad ARPA Puglia – DAP Taranto;
7. che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, di competenza di enti non intervenuti nel procedimento;
8. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo la disciplina vigente, prescrivendo, in particolare, che, qualora intendesse rimettere in funzione l'impianto di termovalorizzazione, dovrà presentare regolare istanza ai sensi della norma vigente, corredata della necessaria documentazione progettuale, rispondente alle specifiche tecniche previste dalle norme di settore che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;
9. che la presente autorizzazione di aggiornamento riguarda gli aspetti AIA relativi esclusivamente alla modifica oggetto del presente provvedimento, come dettagliato in premessa e non anche all'intera installazione che, diversamente, dovrà essere oggetto di riesame nei termini indicati dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi;

**di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Gestore AMIU S.p.A., Sede operativa S.S. Appia km 642 – Statte (TA), Sede legale P.zza Pertini n.4 – 74123 Taranto (TA), pec: [amiutaranto@postacert.vodafone.it](mailto:amiutaranto@postacert.vodafone.it).

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Statte, all'ARPA PUGLIA-DAP Taranto, all'ARPA PUGLIA – Direzione Generale, all'ASL Taranto, al Servizio VIA/VINCA, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando Provinciale dei VVF., al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 15 pagine.

Il presente provvedimento,

- a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente del Servizio AIA/RIR**

Ing. Maria Carmela Bruno